



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot. n.

36814

Ord. n.

355

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

VISTA la nota AQP, a firma del Direttore dei Lavori e del Servizio, Geom. Leonardo Demarinis, pervenuta via Fax al Comando di Polizia Municipale in data 20.07.2011, con la quale chiede emissione di ordinanza che inibisca la sosta, su ambedue i lati, in via Lepanto, nel tratto stradale compreso tra il civico n°1 e il civico n°11, per poter eseguire, in data 27 luglio 2011, urgenti ed improrogabili lavori di scavo per eliminazione di perdite dalle opere idriche-fognanti;

CONSIDERATO che si rende necessario ed indispensabile, per i motivi innanzi enunciati, interdire temporaneamente la sosta lungo il tratto stradale richiesto;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

il Divieto di Sosta con Rimozione, in via Lepanto, su ambedue i lati, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del giorno 27 luglio 2011, nel tratto stradale compreso tra il civico n°1 e il civico n°11.

DISPONE

che la Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà provvedere a cura e spese proprie, alla posa dei segnali stradali mobili atti ad indicare il momentaneo divieto alla sosta, almeno

48h prima dell'intervento, specificando l'inizio e la fine della zona interdetta, secondo quanto enunciato nel presente provvedimento amministrativo.

In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativemente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE

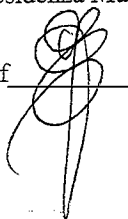
di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
 - Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
 - Comando Polizia Municipale - Sede;
 - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

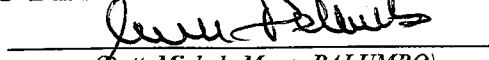
Dalla Residenza Municipale, li

13-7-2014

M.llo T/f



IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale


(Dott. Michele Magg. PALUMBO)